

L'OPINIONE

BILANCIO

Rinuncia ai crediti dei soci e rafforzamento patrimoniale: il trattamento secondo l'OIC 28 e il CCII

di Raffaele Marcello | 23 APRILE 2025

La rinuncia ai crediti da parte dei soci rappresenta uno strumento efficace per il rafforzamento patrimoniale delle società in difficoltà. L'OIC 28 disciplina il trattamento contabile di tali operazioni, qualificandole come apporti di patrimonio netto, a condizione che siano finalizzate ad incrementare il patrimonio e adeguatamente documentate. Tuttavia, la corretta applicazione di questa disciplina richiede attenzione sia agli aspetti formali sia alle implicazioni concorsuali, al fine di evitare contestazioni e garantire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale della società.

Nel contesto delle crisi d'impresa, la **rinuncia ai crediti da parte dei soci** si configura come una delle operazioni più rilevanti per il rafforzamento patrimoniale delle società. Tale operazione, se correttamente gestita, consente di migliorare la situazione patrimoniale della società senza ricorrere a nuovi conferimenti di capitale.

Il Principio contabile OIC 28 stabilisce i **criteri** da seguire nella **rilevazione contabile** di tali operazioni, inquadrandole come conferimenti a titolo di patrimonio netto.

Il trattamento contabile secondo l'OIC 28

L'OIC 28, al paragrafo 36, stabilisce che la rinuncia del credito da parte del socio, se finalizzata al rafforzamento patrimoniale della società, deve essere trattata contabilmente come un **apporto di patrimonio**, indipendentemente dalla natura originaria del credito. In tal caso, il valore contabile del debito della società è trasformato in una posta di patrimonio netto, senza transitare per il conto economico.

Questo trattamento contabile ha l'effetto di migliorare la situazione patrimoniale della società, aumentando il patrimonio netto e riducendo l'indebitamento.

Requisiti formali e documentali

Perché la rinuncia al credito sia trattata come apporto di patrimonio, è fondamentale che sia formalizzata attraverso un **atto scritto** e che sia evidente la finalità di rafforzamento patrimoniale.

La **documentazione** deve essere conservata e resa disponibile in caso di controlli, per dimostrare la natura dell'operazione e la sua corretta contabilizzazione.

Inoltre, è opportuno che la rinuncia sia **deliberata** dall'organo competente della società, in conformità con le disposizioni statutarie e legislative applicabili.

La sorte dei finanziamenti soci nella disciplina della crisi e dell'insolvenza

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) ha innovato profondamente la disciplina dei finanziamenti soci, in particolare per quanto riguarda la loro sorte nelle procedure concorsuali.

L'art. 164 CCII stabilisce che sono **privi di effetto** rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti eseguiti dopo il deposito della domanda di apertura della procedura o nell'anno precedente.

Nelle ipotesi residue, quando non siano integrati i presupposti per l'applicazione del richiamato art. 164, il rimborso può essere oggetto di **revocatoria ordinaria** ex art. 2901 c.c., purché ne sussistano i requisiti, in particolare *l'eventus damni* e il *consilium fraudis*.

Il nuovo assetto elimina quindi la sovrapposizione tra azione restitutoria e revocatoria fallimentare che caratterizzava il precedente sistema, rendendo più chiaro il quadro operativo.

Parallelamente, l'art. 383 CCII ha modificato il Codice civile, eliminando l'obbligo di restituzione previsto all'art. 2467, comma 1, c.c., e trasferendolo interamente nella disciplina concorsuale.

Il **rimborso del finanziamento soci** viene quindi trattato in modo analogo al pagamento dei crediti non scaduti o postergati, riequilibrando i rapporti tra i soci finanziatori e i creditori esterni, con l'obiettivo di rafforzare il principio della *par condicio creditorum*.

Tuttavia, la **rinuncia al credito da parte del socio**, configurandosi come un apporto patrimoniale, non rientra nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.

La rinuncia al credito, se correttamente formalizzata e contabilizzata come apporto di patrimonio, **non** dovrebbe essere **sogetta ad azioni revocatorie**, in quanto non comporta una diminuzione dell'attivo della società a favore di un creditore specifico, ma al contrario, rappresenta un rafforzamento del patrimonio netto.

È comunque consigliabile che la rinuncia sia effettuata in un momento in cui la società non si trovi in una **situazione di insolvenza conclamata**, per evitare possibili contestazioni.

Conclusioni

La rinuncia ai crediti da parte dei soci, se correttamente gestita e documentata, rappresenta un'**opportunità** significativa per il rafforzamento patrimoniale delle società in difficoltà.

Ciò nonostante, è fondamentale prestare attenzione agli aspetti formali, fiscali e concorsuali, per garantire la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale della società e per evitare potenziali contestazioni.

I professionisti del settore devono quindi assicurarsi che tutte le operazioni siano **adeguatamente documentate** e **conformi** alle disposizioni normative vigenti.